



Unione Europea



Regione Puglia



ALLEGATO B

**Testo Raccordato dell'Avviso Pubblico n. 1/2017 a seguito delle Modifiche e Integrazioni
Urgenti di cui al A.D. n. 761 del 14 settembre 2020**

*Il presente allegato si compone di n. 19 (diciannove) pagg.,
inclusa la presente copertina.*



Avviso Pubblico n. 1/2017
(Testo Raccordato dell'Avviso Pubblico n. 1/2017 a seguito delle Modifiche e Integrazioni
Urgenti di cui al A.D. n. 761 del 14 settembre 2020

Art. 1

Definizione e tipologia di beneficio

1. Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti (di seguito “Buoni Servizio”) si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale (*conditional cash transfer*), nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 598/2020 e successive disposizioni – finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l’erogazione della misura medesima. **Il buono servizio è, dunque, una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all’acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative**, al fine di sostenere la domanda, farla crescere ed orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità, nell’ambito di un sistema pubblico di accreditamento.
2. Gli strumenti per l’attuazione della misura Buono Servizio sono:
 - a) il Catalogo delle unità di offerta, istituito da ultimo con A.D. n. 598/2020
 - b) il Catalogo della domandaalimentati rispettivamente dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento e dalle famiglie degli utenti disabili e anziani dei servizi di che trattasi. A questi si aggiungono le graduatorie di priorità di accesso degli utenti al beneficio economico per accrescere l’efficacia e l’equità della misura medesima. Entrambi gli strumenti sono gestiti mediante apposita piattaforma informatica
3. I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:
 - i servizi a ciclo diurno semi-residenziale per disabili e anziani, ex artt. 60 e 60ter (ora rispettivamente artt. 3 del R.R. n. 5/2019 e art. 3 del R.R. n. 4/2019), 68, 105, 106, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., in ogni caso autorizzati al funzionamento ;
 - i servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) limitatamente alla quota sociale delle stesse prestazioni.

Per i suddetti servizi si considera quale costo standard la tariffa di riferimento regionale per prestazione unitaria – giornata/utente in centro diurno e ora di prestazione domiciliare – come definita dall’Avviso pubblico ex A.D. n. 598/2020, e come derivante dai provvedimenti regionali di approvazione.



Art. 2

Durata dell'Avviso e Annualità Operative

1. Il presente Avviso ha validità complessiva fino a formale conclusione del triennio 2016-2018 del POR Puglia 2014/2020, fatta salva la possibilità di proroga in relazione alle diverse fonti di finanziamento che saranno individuate.
2. Nell'ambito dei termini complessivi di efficacia del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, sono istituite le "Annualità Operative" con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo), al 30 settembre dell'anno successivo. Per il primo anno di attuazione, pertanto, l'annualità operativa parte il 3 ottobre 2016 e termina il 30 settembre 2017.
3. Per Annualità Operativa si intende l'arco temporale in cui le graduatorie di accesso al Buono Servizio, come meglio specificato ai successivi artt. 5, 10 esplicano la propria efficacia, secondo i termini definiti dalle differenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione della domanda.
4. Ogni nuova Annualità Operativa prende avvio il 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo) e termina il 30 settembre dell'anno successivo, senza necessità di ulteriori atti dispositivi, in attuazione delle previsioni del presente Avviso, con la sola eccezione di eventuali aggiornamenti in ordine all'incremento delle dotazioni finanziarie o della modifica alle condizioni di accesso al beneficio.

Art. 3

Requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", fruibili esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 598/2020) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che intendano accedere ad una delle strutture e servizi ex artt. 60, 60-ter(ora rispettivamente artt. 3 del R.R. n. 5/2019 e art. 3 del R.R. n. 4/2019), 68, 87, 88,105, 106, più appropriati in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali e che siano in possesso:
 - a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88 per persone in condizione di grave non autosufficienza
ovvero
di una *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio;
 - b) ISEE ORDINARIO¹ del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti, anziani over65

¹ Si precisa che, per entrambe le tipologie di ISEE (ordinario e ristretto), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS. **Quindi è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la**



autosufficienti e anziani over65 non-autosufficienti. Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.

c) In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche:

ISEE RISTRETTO¹ in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

2. Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano “in corso di validità” anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 360 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 180 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” medesimo.
3. La domanda di buono servizio è effettuata dal referente del nucleo² familiare all’Ambito Territoriale Sociale ove ha sede l’unità di offerta scelta, anche per il tramite di quest’ultima, con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 4

Criteri di priorità per l’ammissione al beneficio

1. Ai fini della valutazione di priorità per l’ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nel format di domanda da parte dei nuclei familiari richiedenti, le istanze vengono automaticamente ordinate dal sistema telematico in ordine decrescente e vengono associate alla denominazione del servizio prescelto, secondo un punteggio di valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare. L’ordine decrescente è determinato sulla base del punteggio conseguito per i criteri di priorità di seguito riportati:

1 - Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt. 70
Il punteggio massimo di pt. 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO “0”. Per gli altri valori di <u>ISEE ORDINARIO</u> fino a 40.000,00 si applica la seguente formula per l’attribuzione del relativo punteggio: $70 - (\text{VALORE ISEE ORDINARIO} / 571,428) = \text{punteggio}$ (da arrotondarsi alla 3^a cifra decimale)
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max.

certificazione del valore ISEE (sia ordinario che ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante apposito protocollo.

²Per “Referente del nucleo familiare” si intende un parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente, il tutore legalmente nominato o eventuale amministratore di sostegno. Nel caso di disabili/anziani “soli” (nucleo familiare mono-personale), il “Referente del nucleo familiare” potrà coincidere (ove ne ricorrano le condizioni) con lo stesso disabile/anziano beneficiario, in alternativa alle altre figure suindicate.



pt. 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo <i>mono-personale</i>)	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 30

2. A parità di punteggio sulla base dei predetti criteri, si utilizza l'ordine temporale di presentazione delle domande all'interno dell'arco di apertura della finestra temporale.
3. I punteggi definiti ai sensi dei precedenti commi, determinano il rispettivo ordine di priorità per l'accesso al beneficio, nelle more dell'adozione di apposita graduatoria definitiva da parte dell'Ambito territoriale competente ai sensi del successivo art. 10.

Art. 5

Dotazione finanziaria della misura

1. La misura oggetto del presente Avviso trova copertura a valere sulle seguenti fonti di finanziamento, che possono variare in relazione alle annualità finanziarie e in relazione agli specifici Ambiti Territoriali per le decisioni di rispettiva competenza:
 - risorse del FSE di cui alla Linea di Azione 9.7 dell'OT IX del POR Puglia 2014-2020
 - risorse del Fondo Nazionale non Autosufficienza
 - risorse eventualmente stanziare nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di Zona dagli Ambiti Territoriali Sociali
 - risorse eventualmente stanziare nell'ambito del PAC "Servizi di Cura" 2016-2018 (II riparto)
 - altre risorse eventualmente finalizzate al sostegno alla domanda per l'accessibilità dei servizi sociosanitari a ciclo diurno e domiciliari.
2. In sede di prima attuazione il presente Avviso Pubblico è finanziato con risorse FSE 2014/2020 OT IX attribuite agli Ambiti Territoriali beneficiari, per effetto di quanto sarà stabilito da appositi provvedimenti della Giunta Regionale e della struttura amministrativa competente.
3. Con riferimento allo stanziamento di risorse FSE del POR Puglia 2014-2020, gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure di competenza, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate, possono utilizzare risorse economiche per la copertura di:
 - a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
 - b) spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - c) costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
4. Tutte le spese devono intendersi ammissibili e certificabili se sostenute nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e rendicontate sulla base di apposita documentazione contabile secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali mediante apposite linee guida.



Art. 6

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La procedura per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare (come definito al precedente art. 3, comma 3), la presa in carico e l'inoltro della domanda all'Ambito Territoriale Sociale tramite la funzione di abbinamento da parte dell'Unità di Offerta, sono effettuate con le modalità riportate di seguito e disponibili all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2020.**

La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di validità. Le credenziali SPID devono essere intestate al referente del nucleo familiare. Qualora il referente familiare non sia in possesso di credenziali SPID è possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza, non sarà possibile procedere alla presentazione della domanda. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE Ordinario in corso di validità in cui sia presente l'eventuale beneficiario del voucher: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/>.

Le fasi a e b di seguito riportate sono descritte in dettaglio nel "Manuale per la procedura telematica di accreditamento al portale Bandi Puglia Sociale", presente sulla piattaforma telematica dedicata <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020>

a. Accreditamento del referente familiare

Il referente familiare o il delegato esterno al nucleo accede con le proprie credenziali SPID rilasciate da un fornitore accreditato alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile a verificare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase potrà essere avviata già dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

b. Generazione Codice Famiglia (i richiedenti che in passato hanno già beneficiato del Buono servizio nelle precedenti annualità NON potranno utilizzare quello già in loro possesso)



Al termine della fase di accreditamento del referente familiare, previa convalida, il sistema genera il “Codice Famiglia” inviandolo via SMS al numero di cellulare e all’indirizzo di posta elettronica, preferibilmente un indirizzo di posta certificata, indicati dal referente/delegato nella fase precedente. L’anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell’Attestazione ISEE Ordinario rilasciata al richiedente e acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica. Non è quindi possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare, se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E’, invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare riguardanti lo stato di occupazione, i titoli di studio, e lo stato di disabilità richieste dalla piattaforma informatica tramite l’apposita funzione. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del “Codice Domanda”

Dopo aver effettuato l’accreditamento e la generazione del Codice Famiglia, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1, il referente del nucleo familiare/delegato **presenta** la domanda di accesso al Voucher scegliendo tra le Unità di Offerta opzionabili.

La compilazione e l’invio della domanda può essere effettuato **esclusivamente on-line**, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2020** previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo “chiuso” in quanto può essere effettuata **esclusivamente nei termini delle finestre temporali di cui al successivo art. 7** (*fatte salve eventuali proroghe disposte con specifici atti*).

I moduli predisposti sulla piattaforma telematica devono essere compilati inserendo le seguenti informazioni:

- a. indicazione della tipologia di prestazione per disabili, anziani e persone non autosufficienti offerta dalle unità tra quelle iscritte nell’apposito catalogo;
- b. indicazione dell’unità di offerta prescelta;
- c. dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno socio-assistenziale o socio-sanitario per cui si richiede un corrispondente servizio;
- d. dichiarazione del valore ISEE ORDINARIO e del valore ISEE RISTRETTO (nei casi richiesti), mediante indicazione del numero di protocollo della corrispondente ATTESTAZIONE ISEE rilasciata da INPS (un solo numero di protocollo se entrambi gli ISEE sono contenuti in un’unica attestazione, due differenti numeri di protocollo se i due valori – ordinario e ristretto – sono contenuti in due distinte attestazioni); la dichiarazione è – pertanto - automaticamente acquisita dal sistema mediante cooperazione applicativa con la Banca Dati INPS.

Al termine della compilazione della domanda online, il referente o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato



dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda.

Se il referente o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata; nel caso in cui il referente/delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

L'unità di offerta opzionata può rendersi disponibile ad offrire supporto ed assistenza in favore del referente del nucleo familiare per espletare le procedure di accreditamento, compilazione ed invio della domanda.

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 3 comma 1, il referente/delegato può presentare una domanda di accesso per ogni componente del nucleo familiare in condizione di disabilità e/o non autosufficienza.

I nuclei familiari, inoltre, possono presentare fino a un massimo di n. 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all'istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell'utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.

Art. 7

Finestre temporali di candidatura

1. Per ogni "annualità operativa", come definita ai sensi del comma 2, art. 2, sono istituite 2 *finestre temporali ordinarie di candidatura*, con il seguente calendario operativo:

1^a finestra temporale per l'accesso al buono servizio³:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 agosto alle ore 12:00 del 30 settembre	1° ottobre dell'anno in corso	30 settembre dell'anno successivo	<u>Mesi 12</u> (si veda art. 12)

³ Per la sola annualità 2020/2021, l'arco temporale di presentazione delle nuove istanze relative alla 1^a finestra temporale è posticipato al periodo 1 ottobre ore 12:00- 30 ottobre 2020 ore 14:00, fermi restando i termini di inizio validità del buono servizio (1 ottobre anno in corso) e di fine validità (30 settembre anno successivo)



2^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 febbraio alle ore 12:00 del 31 marzo	1° aprile dell'anno in corso	30 settembre dell'anno in corso	<u>Mesi 6</u> (si veda art. 12)

2. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata, allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 1 e 2, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicato sulla homepage della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
3. Le domande sono candidabili in ogni finestra temporale, esclusivamente se presentate presso strutture/servizi ricadenti in Ambiti Territoriali presso i quali sia automaticamente verificata dal sistema la presenza di eventuali fondi residui per un importo complessivo non inferiore a Euro 25.000,00 ovvero, in presenza di nuove fonti di finanziamento aggiuntive alla prima assegnazione FSE 2014/2020 di pari importo minimo. A tal fine, è fatto obbligo ai RUP degli ambiti territoriali sociali di aggiornare costantemente il cruscotto di gestione delle fonti di finanziamento.

Art. 8

Documentazione da presentare per la domanda

1. Il referente/delegato del nucleo familiare presenta all'Unità di Offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio la seguente documentazione, entro i termini indicati al successivo comma:
 - a) documentazione probante le condizioni di bisogno precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato come di seguito specificato:

a.1 – per prestazioni sociosanitarie (artt.60-60ter-88)

PAI in corso di validità⁴ elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio, nel quale siano individuate le prestazioni necessarie per rispondere al bisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale, nonché specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc..)

⁴ Si veda, al riguardo, quanto indicato al precedente comma 2, art. 3



a.2 - per prestazioni socio-assistenziali (artt. 68-87⁵-105-106)

Scheda di Valutazione Sociale del caso (in originale o copia conforme agli originali), rilasciata dal Servizio Sociale Professionale competente non oltre 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al buono servizio.

2. In relazione alle finestre temporali di cui al art. 7, la documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente entro le seguenti scadenze, pena immediata e irrevocabile decadenza della domanda presentata. La documentazione deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente:

1^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione (e contestuale caricamento/abbinamento): ore 12:00 del 30 settembre⁶
2^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione (e contestuale caricamento/abbinamento): ore 12:00 del 31 marzo

3. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 2 e 3, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicati sulla home page della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
4. L'unità di offerta, ricevuta la documentazione, provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma telematica entro e non oltre le medesime scadenze di cui al precedente comma (pena il blocco dell'abbinamento e conseguente decadenza irrevocabile della domanda presentata), al fine di avviare e concludere nei medesimi termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 la procedura di abbinamento indicata al successivo art. 9 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente. Non è possibile "abbinare" domande successivamente ai predetti termini, fatte salve specifiche disposizioni che saranno fornite dalla Regione in casi particolari che dovranno essere segnalati dall'Ambito territoriale e valutati rispetto alle condizioni di trasparenza ed equità di accesso.

⁵In riferimento al solo servizio "SAD" ex art. 87, in alternativa alla predetta "Scheda di Valutazione sociale del caso", potranno essere presentate le medesime documentazioni socio-sanitarie (Svama/Svamdi e PAI) previste per il servizio ADI, laddove il riconoscimento del servizio SAD avvenga a valle di un processo di valutazione multidimensionale che disponga l'integrazione tra prestazioni esclusivamente sanitarie e prestazioni di sollievo socio-assistenziali.

⁶Per la sola annualità 2020/2021, il termine per la presentazione della documentazione e abbinamento delle domande relative alla 1^a finestra temporale di candidatura è posticipato al 30 ottobre 2020, ore 14:00.



Art. 9

Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. La procedura di abbinamento è operativa contestualmente alla fase di domanda da parte delle famiglie ed è attivabile esclusivamente in presenza di una domanda completa e convalidata mediante apposita funzione di invio.

Per avviare l'abbinamento della domanda l'Unità di Offerta opzionata acquisisce da parte del Referente del Nucleo familiare o dal delegato il codice domanda attribuito dalla piattaforma alla domanda inviata.

L'unità di offerta è tenuta ad abbinare in ordine cronologico in base alla consegna della documentazione e, a parità, in ordine cronologico di invio telematico della domanda.

2. L'unità di offerta:
 - b. **controlla** la correttezza della documentazione presentata dal referente del nucleo familiare;
 - c. **verifica** la disponibilità dei posti messi a Catalogo;
 - d. **genera un preventivo di spesa** riferito alla finestra temporale di cui al precedente art. 7, tramite la funzione disponibile in piattaforma sulla base delle esigenze della famiglia, del valore dell'ISEE acquisito dalla piattaforma dell'INPS e della tariffa presente su Catalogo telematico dell'offerta;
 - e. **carica** nella piattaforma informatica la documentazione di cui al art. 8 presentata dal Referente del nucleo familiare.
3. Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:
 - a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 12), nel rispetto del vincolo di una durata massima di 12 mesi, in relazione alla prima finestra temporale di candidatura e di 6 mesi in relazione alla seconda finestra temporale;
 - b) per la frequenza di servizi diurni ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106: indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito); per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste (min. 1 – max 6 per il SAD; min. 3 – max 8 per l'ADI), coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito);
 - c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) del trasporto, laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all'A.D. n. 598/2020;
 - d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta



opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 13 del presente Avviso, nonchè l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.

L'ABBINAMENTO del disabile/anziano al posto messo a Catalogo ha luogo solo ed esclusivamente dopo aver selezionato l'apposita funzione di "conferma" e aver caricato in piattaforma lo stesso preventivo sottoscritto dall'UDO e dal Referente Familiare, e in caso di Codice Famiglia creato per Delega anche dal delegante, pena il mancato inoltro all'Ambito territoriale competente della domanda e della relativa documentazione ai fini dell'istruttoria.

4. L'importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all'ufficio istruttore l'ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell'abbinamento e ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.

L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determinano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito territoriale ovvero al singolo Comune nel confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.

5. Con l'operazione di abbinamento la domanda e la relativa documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale il quale effettua l'istruttoria ed esplica i conseguenti adempimenti.
6. Le domande inviate dal referente del nucleo familiare non abbinate entro i termini temporali previsti dalla finestra di riferimento sono annullate d'ufficio dalla Regione Puglia.

Art. 10

Istruttoria e convalida delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le Unità di Offerta interessate, il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, effettua l'istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 4, ai fini della convalida definitiva, da operarsi **entro e non oltre 20 giorni** dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento, secondo le scadenze indicate al precedente art. 8.



2. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni Servizio è effettuata verificando:

- il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
- la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla U.d.O. e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;
- la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.

3. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, in ordine di punteggio provvisoriamente assegnato dal sistema e sino al limite di copertura finanziaria disponibile per l'annualità corrente, sulla base dei dati auto dichiarati in domanda. **Le domande già positivamente istruite (con giudizio di ammissibilità) nell'annualità operativa precedente e ancora in possesso di requisiti temporalmente validi (scadenza PAI, ISEE ecc...), sono automaticamente dichiarate ammissibili dal sistema telematico e non necessitano di ulteriore formale istruttoria, salvo diversa decisione del RUP.**

4. L'istruttoria di convalida si conclude, pertanto, con giudizio di ammissione con copertura finanziaria, ovvero di *non* ammissione al beneficio per assenza/difetto di requisiti, ovvero di inserimento in lista d'attesa (sia per gli utenti istruiti ma privi di copertura finanziaria, sia per gli utenti in coda e non ancora istruiti). L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso.

5. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti al precedente comma 1, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 10 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC all' Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena rigetto dell'istanza.

6. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.

7. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP con proprio atto, entro e non oltre i medesimi termini di cui al comma 1, **approva la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al beneficio**, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio e procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.



8. Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede a scorrimento della graduatoria, all'istruttoria e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa potenziale dalla data di validità della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, o determinata dall'effettivo avvio alla frequenza del servizio prescelto.

9. In occasione della 2^a finestra temporale di ogni annualità operativa, è fatto obbligo di procedere dapprima all'istruttoria degli utenti in lista d'attesa, allo scorrimento della relativa graduatoria della precedente finestra temporale, sino ad esaurimento della stessa e solo successivamente alla definizione della graduatoria definitiva per l'ammissione di nuovi beneficiari entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

Art. 11

Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. La domanda presentata dal referente del nucleo familiare è inammissibile qualora:
 - a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;
 - b) pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso.
2. Saranno escluse mediante rigetto le istanze in ordine alle quali non risultino presentate le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 10, comma 5 ovvero, non siano rispettati i termini prescritti per la presentazione delle stesse.
3. Saranno escluse mediante azione di "ritiro" le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato.
4. Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande cui *non* consegua, senza *giustificato motivo*, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 60 giorni consecutivi. Ai fini del presente avviso si ritiene "giustificato motivo" esclusivamente l'assenza per gravi motivi di salute o per ricoveri temporanei presso strutture sanitarie. Anche nel caso di "giustificato motivo", ad ogni modo, l'assenza protratta oltre 90 giorni consecutivi, comporta l'immediata revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per l'inserimento di un ulteriore utente in occasione della prima finestra temporale disponibile, ovvero per scorrimenti di graduatoria in essere;
5. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al successivo art. 13 del presente Avviso.

A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito territoriale procede ad apposita ricognizione presso le U.D.O. contrattualizzate; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio". La periodica attuazione delle verifiche suindicate da parte dell'ufficio



istruttore d'ambito forma oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle risorse all'ambito territoriale sociale da parte del competente ufficio regionale.

Art. 12

Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:
 - a) 12 mensilità (con una copertura finanziaria massima di 11 mensilità come da DGR n. 3032 del 30/12/2010), qualora ne faccia richiesta in occasione della 1^a finestra temporale di candidatura;
 - b) 6 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 2^a finestra temporale.
2. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale o al PAI, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, per un numero massimo di 6 giornate a settimana, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.
3. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale, può richiedere una fruizione di massimo 6 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi.
4. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI può richiedere una fruizione di massimo 8 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

Art. 13

Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:
 - a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;
 - b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;
 - per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.
2. Le tariffe di cui al precedente comma 1 per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 87, 88, 105, 106 così come disciplinate dal A.D. n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015), anche in recepimento delle



specifiche disposizioni ex Del. G.R. n. 3032/2010 e Del. G.R.n. 1160/2015, rappresentano “Costo Standard” di riferimento per i servizi medesimi.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 60, 60ter) in base al valore ISEE RISTRETTO	
€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da € 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO	
Da € 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
da € 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

4. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema telematico in base al valore ISEE RISTRETTO.



5. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.

6. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013).

Art. 14

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007, secondo apposito format "allegato A.2" al A.D. n. 598/2020.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze (in strutture diurne semi-residenziali) deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento non sostituisce la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.
3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito dal *Report degli accessi domiciliari*, secondo apposito format "allegato A.3" al A.D. n. 598/2020, con il quale si attesta (previa firma dell'operatore intervenuto e di controfirma di un parente, tutore, amministratore di sostegno del disabile/anziano, ovvero dell'operatore medesimo in caso di impossibilità/indisponibilità assoluta alla controfirma di uno dei predetti soggetti) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.
4. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del Buono Servizio, mensilmente e alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita "Attestazione mensile di frequenza", comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il



tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento all'unità di offerta della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.

5. Per i servizi diurni – artt. n. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa giornaliera, con valore di “costo standard”. Per cui il valore del Buono Servizio é calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi.
6. Per i servizi domiciliari - artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa oraria, con valore di “costo standard”. Per cui il valore del Buono Servizio é calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
7. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'Unità di Offerta, mediante l'apposito “sistema di interscambio”, della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni Servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:
 - a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati,
 - b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore,
 - c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma,dispone il pagamento dei Buoni Servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.d.O. entro e non oltre 15 gg. dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, é definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l'eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziare in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi.
9. In occasione della successiva finestra temporale, in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori abbinamenti da ammettere, gli ambiti territoriali procedono all'adozione di apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione ai nuovi beneficiari ammessi entro l'annualità operativa in corso.
10. Laddove in corso di fruizione del buono servizio le tariffe poste a base della frequenza e del preventivo di spesa sottoscritto dalle parti ai sensi del precedente art. 9 dovessero subire variazioni in aumento o in difetto (in recepimento di nuove norme regionali in materia), l'importo complessivo di quota pubblica prenotata in sede di convalida del Buono e di derivante Obbligazione Giuridica assunta nei confronti delle Unità di Offerta da parte dell'Ambito Territoriale sociale, non potrà subire alcuna corrispondente variazione. Conseguentemente, la durata effettiva del buono servizio a copertura della quota sociale di spesa, ove necessario, subirà automatica e proporzionale riduzione del periodo di fruizione, entro i limiti di stanziamento originariamente stabiliti.



Art. 15

Controlli

1. La Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 16

Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i. e del GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
2. Ciascun Ambito Territoriale, in qualità di soggetto beneficiario, individua con apposito provvedimento il responsabile del trattamento dei dati, se diverso dal RUP.

Art. 17

Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione "*Richiedi Info*" consultabile sul sito PugliaSociale dell'Assessorato al Welfare al link <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> e riceveranno risposta esclusivamente in forma scritta.